

Lully

dell'assicurato nell'atto di quietanza, ad eseguire le liquidazioni a favore delle sole aziende contraenti, subordinatamente però alla produzione della copia conforme dell'atto di quietanza rilasciato dall'impiegato e di una dichiarazione liberatoria rilasciata dall'azienda, esonerando l'Istituto da ogni responsabilità per tali pagamenti.

Ma, nonostante ciò, limitandosi frequentemente le aziende a produrre la sola dichiarazione liberatoria, gli uffici competenti si sono trovati costretti, trattandosi di operazioni già eseguite, a dover consolidare, dopo esseriti tutti i tentativi, le liquidazioni anche senza la copia dell'atto di quietanza.

Dalla situazione prospettata si deduce che, se si volessero adottare i criteri cautelativi sopra esposti, si finirebbe col dover fermare la maggior parte delle liquidazioni con conseguenti riflessi nella conservazione del portafoglio; si avrebbe, infatti, un rapido passaggio delle collettive al Fondo Indennità Impiegati.